

COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di Pesaro e Urbino

3^ Settore Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio



PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

“NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE”

In ottemperanza al “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni” approvato con deliberazione consigliere n°77 del 27.06.1994

Adottato con Delibera di **GM n°190** del 10.06.1999

Approvato con Delibera di **CC n°78** del 18.12.2001.

Modifiche apportate con Delibera di **CC. n°37** del 27.06.02

CAPO 1[^]

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CONTENUTI E FINALITA' DEL PIANO

Il Piano Comunale degli impianti pubblicitari prevede e disciplina la distribuzione dei medesimi su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di uniformità di arredo, di tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Il P.C.I.P. si uniforma al nuovo codice della strada, alle leggi nazionali n. 1089/39 e 1497/39 di tutela del patrimonio ambientale, al P.P.A.R., al P.R.G. e Regolamento Edilizio del Comune di Gabicce Mare attualmente vigenti, nonché al "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. e per l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni" approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 27.06.1994.

Art. 2 - TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e succ. mod. int., (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni ad eccezione delle insegne installate sui frontespizi dei locali o dei luoghi, in cui vengono svolte le attività, come definite dall'art. 47 comma 1, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento per l'Arredo Urbano e/o Edilizio.

La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità per effettuarne l'installazione sono descritte nel presente piano e nel Regolamento per l'Arredo Urbano ed Edilizio.

In base al Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada, che definisce in termini generali i vari mezzi pubblicitari, il P.C.I.P. include, nei vari gruppi, ulteriori tipologie di impianti pubblicitari, riconducibili per analogia a quelli più sinteticamente descritti dal codice medesimo e precisamente:

Gruppo A: tutti i mezzi, sistemi e tipologie di impianto pubblicitario definibili come "affissioni semplici"; manifesti o locandine posti in opera direttamente su supporti murari o architettonici (pareti, recinzioni, affissioni precarie o nelle vetrine).

Gruppo B: tutti i mezzi realizzati allo scopo di contenere i messaggi pubblicitari effettuati con manifesti o locandine e definibili come "affissioni su plance" di qualsiasi tipo e genere.

Gruppo C: tutti i mezzi e sistemi di impianti pubblicitari definibili generalmente come "cartellonistica", compresi i cartelli, i totem pubblicitari, i teloni tesi, la pubblicità dinamica, gli indicatori direzionali a carattere economico, le transenne parapetonali e le supergrafiche e murali.

Gruppo D: tutti i mezzi e sistemi di impianti pubblicitari definibili come striscioni e standardi, oltre a bandiere e festoni.

Gruppo E: Tutte le tipologie di impianti tramite elementi di "arredo urbano", quali cestini, cassonetti e campane dei rifiuti urbani e differenziati, cabine telefoniche, orologi, fioriere, bagni pubblici, cabine balneari, fermate autobus e strutture assimilabili.

Gruppo F: Rientrano in questo gruppo le ulteriori collocazioni ubicate nelle stazioni di servizio, aree di parcheggio, cantieri edili, chioschi, edicole ed altre installazioni di carattere innovativo per tipo, forma, tecnica e luci.

ART. 3 - CRITERI GENERALI DI INSTALLAZIONE.

Il P.C.I.P. regolamenta tutti gli impianti ed i mezzi pubblicitari non compresi nelle pertinenze delle attività e si attiene, per quanto riguarda il dimensionamento, le caratteristiche e la loro collocazione lungo le strade, alle direttive contenute nel "regolamento di attuazione del codice della strada", provvedendo a dare norme e direttive ove questo non interviene.

Fuori dei centri abitati, il P.C.I.P. si attiene a quanto stabilito dall'art. 48 del "regolamento di attuazione del c.d.s."; nel merito delle caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi il regolamento si adegua all'art. 49, per quelli luminosi all'art. 50. Per ciò che concerne l'ubicazione lungo le strade, fuori e dentro i centri abitati, all'art. 51.

Le dimensioni dei mezzi pubblicitari andranno confrontate con le specifiche relative ad ogni singola tipologia, tenendo conto delle giuste proporzioni tra larghezza, altezza e profondità, per un opportuno inserimento dimensionale, proporzionale alla larghezza della strada, al grado della fruibilità visiva e che risulti in armonia con i fronti edilizi ed il paesaggio complessivo.

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in **materiali** non facilmente vandalizzabili, rifiniti accuratamente anche sul retro; la loro collocazione su aree o strutture pedonali, dovrà evitare la presenza di elementi o spigoli in aggetto sino ad un'altezza di m. 2,20 da terra, al fine di evitare intralcio o pericolo per i pedoni.

Gli annunci funebri dovranno essere affissi su appositi impianti collocati in aree di competenza pubblica quali cimiteri, chiese, parchi di quartiere ed uffici pubblici generali o di quartiere.

Tutti i mezzi pubblicitari a **carattere provvisorio** messi in opera, dentro i centri abitati, durante il corso di manifestazioni di interesse culturale, sociale o turistico, fatti salvi i diritti di terzi e la salvaguardia della pubblica incolumità, potranno andare in deroga da quanto stabilito dal Codice della Strada (fatti salvi i casi di espressa inderogabilità).

Negli impianti sportivi o ricreativi pubblici o privati, la ditta o l'ente di gestione degli impianti stessi, qualora l'Amm.ne Com.le lo richieda, dovranno presentare un progetto di pianificazione dei sistemi o mezzi pubblicitari.

I gestori di **stabilimenti balneari, dei cinema**, teatri od altri esercizi di pubblico spettacolo potranno presentare un progetto di installazione di impianti di affissione dei manifesti o locandine su plance a muro, autoportanti o bacheche, che abbia come scopo il coordinamento con i restanti mezzi pubblicitari comunali e con l'arredo urbano. Tali progetti dovranno essere approvati dagli appositi organi tecnici ed amministrativi dell'Amm.ne Com.le e fatti oggetto di apposita convenzione.

Nelle **zone di nuovo sviluppo urbano** e negli interventi di riqualificazione urbana, su richiesta dell'Amm.ne Comunale; la ditta che gestisce gli impianti dovrà presentare appositi progetti per il posizionamento degli impianti pubblicitari.

I cartelli pubblicitari bifacciali o monofacciali, supportati da un'idonea struttura di sostegno; o agganciati a strutture murarie, sono soggetti al rispetto del presente regolamento (con divieto assoluto nelle zone soggette a vincolo) ed agli artt. 48, 49, 50 e 51 del "Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada". Le caratteristiche, le misure e le distanze di tale cartellonistica, sono descritte nel successivo art. 13.

Collage affissionali giganti a più fogli, su telaio autoportante o ancorati a strutture murarie, di dimensioni maggiori di quelle consentite per le plance o per i cartelli pubblicitari, possono essere autorizzati in situazioni occasionali o luoghi adatti, previo parere della C.E., con esclusione delle

zone sottoposte a vincolo. Condizione essenziale per la installazione e mantenimento di tali impianti, è la loro integrazione nel paesaggio urbano e costante ed adeguata manutenzione.

ART. 4 - CONCESSIONE A PRIVATI PER LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui al presente regolamento, il Comune può richiedere ai privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale tutti gli impianti individuati nei successivi articoli, anche in modo frazionato.

La concessione sarà disciplinata da apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero, le caratteristiche e l'ubicazione degli impianti da installare (sulla base delle indicazioni di massima previste nel presente piano), la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.

L'offerta potrà prevedere anche la fornitura in opera delle plance per affissioni di nuova installazione nelle quantità previste nella planimetria allegata al presente piano, il cui costo resta a carico dell'Amministrazione Comunale. Detto importo, potrà essere scomputato dal canone annuo dovuto al Comune dalla ditta, riferito all'intera durata della concessione.

Tra gli oneri a carico della ditta concessionaria della segnaletica artigianale e turistico-alberghiera, è posta la gestione della toponomastica stradale su tutto il territorio comunale e della segnaletica territoriale e di pubblico interesse. Tali tabelle dovranno essere installate, sostituite, adeguate e mantenute in perfetta efficienza in tutte le strade in cui risultassero necessarie o mancanti, indipendentemente dalla presenza di segnaletica artigianale o turistica.

Le ditte concessionarie saranno tenute a corrispondere l'imposta comunale della pubblicità secondo le tariffe vigenti, al Comune o alla ditta appaltatrice del servizio di riscossione e le eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, se e in quanto dovute.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti affidati in concessione, nonché la loro sostituzione per rottura, atti vandalici o furto, sarà a carico della ditta concessionaria.

La ditta concessionaria dovrà provvedere anche alle pulizie periodiche degli impianti installati, secondo le reali necessità.

ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE GARE PER LA CONCESSIONE.

La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati nel presente piano da parte di ditte private, avrà luogo a seguito di appositi bandi pubblici o gare informali alle quali potranno essere invitate ditte specializzate all'uso autorizzate.

Il bando di gara dovrà prevedere, di norma, la seguente documentazione:

*☒ L'indicazione delle generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, nonché tutta la documentazione necessaria per comprovare l'attività della Ditta, iscrizione alla Camera di Commercio, ecc.

*☒ L'individuazione esatta dei luoghi ove si intendono installare gli strumenti pubblicitari, sulla base delle indicazioni di massima del presente piano.

- *☒ I disegni particolareggiati delle installazioni pubblicitarie corredati da relazioni tecniche descrittive, depliant, fotografie, ecc.
- *☒ La dichiarazione che i concorrenti hanno preso visione ed accettato tutte le condizioni previste nel presente piano, nel Regolamento Edilizie e/o di Arredo Urbano e del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
- *☒ La durata della concessione ed i criteri di aggiudicazione, tenendo conto che l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata almeno in base ai seguenti criteri di valutazione:
 - α) Tipo e caratteristiche delle installazioni pubblicitarie;**
 - β) Prezzo (corrispettivo a favore dell'Amm.ne);**
 - χ) Esperienze simili maturate dall'azienda, referenze, organizzazione aziendale e organico del personale dipendente.**
- *☒ Cauzioni, garanzie e polizze assicurative a copertura di eventuali danni causati dagli impianti.

Le concessioni potranno essere affidate anche in modo frazionato e limitato ad alcuni tipi di impianti.

CAPO 2[^]

DESCRIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DA INSTALLARE

ART. 6 - DESCRIZIONE GENERALE

Rientrano in questa categoria, tutte le installazioni pubblicitarie che per forma, dimensioni e funzione entrano in rapporto con l'arredo urbano e, contemporaneamente, svolgano una funzione di pubblico interesse, da collocare mediante apposita gara e relativa convenzione. Sono autorizzate collocazioni di messaggi pubblicitari inseriti su transenne, orologi, pensiline, cestini, ecc., nell'ambito di una linea progettuale accuratamente studiata, in stretta correlazione con gli spazi pubblici e privati disponibili.

Le installazioni disciplinate dal presente capo 2[^] saranno oggetto di attenta analisi e valutazione al momento in cui verranno presentate le proposte progettuali di inserimento di tali elementi per iniziativa di privati, che in linea di massima sono le seguenti:

- Transenne e barriere para pedonali;
- Orologi stradali a colonna;
- Pensiline di attesa;
- Cestini getta carta;
- Pannelli toponomastici o piante della città;
- Pannelli di informazione o affissione (plance a muro o autoportanti).
- Totem pubblicitari.

Il concessionario dovrà provvedere, a livello di progettazione esecutiva, a richiedere le autorizzazioni degli Enti o Amministrazioni proprietari delle strade o spazi non comunali (ANAS per S.S. n. 16, Amministrazione Provinciale, Capitaneria di Porto di Pesaro per aree demaniali marittime e portuali).

Un'apposita trattazione al capo 3\ del presente elaborato è prevista per la segnaletica industriale, artigianale e turistico-alberghiera.

ART. 7 - TRANSENNE O BARRIERE PARAPEDONALI

Le transenne parapetonali sono elementi strutturali aventi funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa, e dovranno essere formate come previsto dal piano per l'arredo urbano.

I pannelli pubblicitari, di norma, potranno collocarsi solo in presenza di un marciapiede o di un'area pedonale che renda utile il loro posizionamento e non dovranno avere cadenza continuativa, ma dovranno essere inframmezzati da spazi vuoti o da altri motivi decorativi oppure informazioni di pubblico interesse.

Tali impianti possono essere localizzati in tutta la città, con esclusione delle zone soggette a vincolo paesaggistico; in particolare le installazioni potranno essere effettuate nei siti di seguito indicati:

via Romagna angolo via della Vittoria (incrocio con rotonda in fase di realizzazione);
lungo via del Porto;
via XXV aprile, confluenza su viale della Vittoria;
via della Vittoria (tratto nuovo), in corrispondenza del mercato settimanale e sottopasso FF.SS.;
via della Vittoria (tratto nuovo), incrocio con via Donizetti;
incrocio tra via Don Sturzo e S.S. n. 16.

ART. 8 - OROLOGI STRADALI A COLONNA

Gli orologi stradali a colonna dovranno essere realizzati con elementi in ghisa o altro metallo rientrante nelle tipologie previste per gli elementi di arredo urbano (lampioni, cestini, impianti pubblicitari, barriere parapetonali, segnaletica, ecc.). La struttura e le verniciature dovranno essere sottoposte a trattamento di protezione dagli agenti atmosferici. I meccanismi impiegati dovranno garantire una precisione assoluta e la massima semplicità di controllo e regolazione, operazioni a carico della ditta concessionaria, che dovrà garantire la loro esecuzione con assoluta tempestività.

Salvo variazioni che dovessero rendersi necessari all'atto della progettazione esecutiva, gli orologi dovranno essere collocati nei siti di seguito indicati:

zona per attrezzature sportive o mercato settimanale;
piazza Gramsci;
Gabicce Monte, piazza Valbruna;
piazza Matteotti;
via del Porto di fronte via Veneto;
Stazione autobus- piazzale del Turismo.

ART. 9 - PENSILINE DI ATTESA

Le pensiline di attesa dovranno essere costituite da strutture portanti metalliche (acciaio o alluminio), con piastre per il fissaggio al suolo mediante tasselli ad espansione o murate. Le pareti di fondo e la copertura saranno costituiti da telai in alluminio anodizzato e policarbonato sorretti da apposite cornici portanti. Potranno essere ricavate varie "vetrine" pubblicitarie delle singole superfici non superiori a mq. 0,90.

I manufatti saranno posti a servizio di linee pubbliche di autobus e scuolabus e verranno installati lungo strade comunali, interne e la strada statale n. 16, in linea di massima nei punti individuati nelle planimetrie di progetto di seguito indicati:

- via della Vittoria n. 3 pensiline, n. 2 alla stazione autobus e n. 1 ai giardini Tic-Tac;
- Fermata autobus S.S. n. 16, nei pressi dell'incrocio con via Toti;
- Fermata autobus S.S. n. 16, presso angolo via Francesca da Rimini;
- Fermata autobus via Romagna, di fronte distributore I.P.
- Fermata autobus varie, eventualmente da individuare.

ART. 10 - CESTINI GETTACARTA

I cestini gettacarta dovranno essere formati con strutture in alluminio, ghisa o altri metalli, tali da garantire resistenza ed un'adeguata protezione dalla corrosione provocata dagli agenti atmosferici. La struttura dovrà essere opportunamente sagomata, per impedire il deposito di rifiuti sul corpo esterno del cestino.

I pannelli pubblicitari potranno essere applicati su una o su entrambe le facciate esterne, ma le singole superfici espositive non potranno superare mq. 0,40; i manufatti dovranno essere dotati di apertura per facilitare la sostituzione dei sacchetti, con chiave antivandalismo; i cestini dovranno essere fissati stabilmente al suolo o semplicemente appoggiati, se del tipo idoneo.

La localizzazione dei cestini verrà concordata e definita a livello di progettazione esecutiva, tenendo conto delle strutture già esistenti e delle caratteristiche delle strade, spazi pubblici e degli elementi di arredo urbano; in particolare si evidenziano il Lungomare C. Colombo, via Battisti, Panoramica, via del Porto, della Vittoria, Romagna ed i giardini pubblici se ed in quanto compatibili.

ART. 11 - PANNELLI TOPONOMASTICI O PIANTE DELLA CITTA'

I pannelli toponomastici dovranno avere struttura portante tubolare metallica di tipo rispondente alle caratteristiche richieste nel regolamento di arredo urbano e in grado di assicurare la massima resistenza alla corrosione. Il pannello dovrà contenere una pianta della città e del territorio, con l'indicazione dei luoghi di interesse turistico e pubblici uffici; le inserzioni e le scritte pubblicitarie dovranno essere contenute in pannelli laterali con scritte e grafiche di aziende industriali, artigiane, commerciali ed alberghiere.

Le dimensioni dei pannelli non potranno superare i m. 2,50 di larghezza e i m. 2,50 di altezza, ivi compresa la distanza dal suolo del tabellone.

In linea di massima si prevede la collocazione di n. 2 manufatti nei seguenti luoghi pubblici:
Stazione autobus - piazzale del Turismo;
Parcheggio via Risorgimento angolo via Marconi (ex Polisport).

ART. 12 - PLANCE A MURO O AUTOPORTANTI PER AFFISSIONE

I cartelli di informazione ed affissione, di tipo monofacciale o bifacciale, dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all'art. 49 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvati con D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, n.610/96 e succo modo e integro.

I materiali impiegati dovranno rientrare per qualità, forme, caratteristiche e colori nell'ambito delle tipologie adottate per il piano di arredo urbano; l'altezza massima dei manufatti su plance autoportanti non dovrà superare m. 2,50, con una superficie espositiva modulata secondo gli standard affissionali da cm. 70x100, 100x140, 200x140, orizzontali o verticali. Nel centro turistico di Gabicce Mare non potranno essere installati manufatti con spazi espositivi di altezza superiore a cm. 100 (70x100, 140x100); non sono consentite installazioni di plance nell'area sottoposta a tutela paesaggistica, fatti salvi alcuni impianti (con superficie espositiva non superiore a cm 70-140x100) localizzati nei centri abitati, necessari per garantire le affissioni di interesse generale, sociale e culturale.

Fuori dai centri abitati, la collocazione dei manufatti dovrà tenere conto dei limiti e delle prescrizioni dell'art. 51 del Regolamento di attuazione del C. della Strada. Nei centri abitati il posizionamento di massima è stabilito nelle planimetrie allegate al presente piano, con le seguenti distanze dal limite della carreggiata:

Nelle strade provviste di marciapiede i pannelli dovranno, di norma, essere collocati tra la carreggiata ed il marciapiede e potranno prevedere spazi espositivi bifacciali;

Nelle strade sprovviste di marciapiede i pannelli, con spazi espositivi monofacciali, dovranno essere collocati ad una distanza minima di m. 1,50 dalla carreggiata;

Lungo le strade statali e provinciali o negli ambiti di competenza della Capitaneria di Porto, dovrà essere acquisito il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada o area di sedime dell'impianto.

ART. 13 - TOTEM E CARTELLI PUBBLICITARI

Sono considerati totem pubblicitari i manufatti che per forma e dimensione risultano collocati direttamente a terra e che possono alloggiare uno o più messaggi pubblicitari, anche con tecniche che prevedano l'intercambiabilità dei messaggi stessi. La loro realizzazione ed installazione deve essere particolarmente accurata ed attenta a non provocare situazioni di pericolo, limitando la pubblicizzazione alle attività poste nell'area urbana del quartiere.

Le dimensioni di tali impianti possono variare in relazione alla loro fruibilità, che può essere veicolare o pedonale e precisamente:

Totem a prevalente fruizione veicolare:

- Possono avere dimensioni variabili di altezza, larghezza e profondità (compresi i supporti) e superficie pubblicizzata libera con un massimo di quattro lati di affaccio;
- Il pannello più basso deve essere collocato ad un'altezza minima da terra di m. 1,50 e in ogni caso ad un'altezza utile tale da non ostacolare la visuale degli automobilisti (qualora il piano di ancoraggio sia inferiore al piano strada);
- Nei totem a carattere economico di tipo multiplo, cioè dove si preveda l'installazione di più di una installazione pubblicitaria per lato, ogni pannello pubblicitario non deve superare le dimensioni massime in altezza di m. 1,00.

Totem a prevalente fruizione pedonale:

- Indicati prevalentemente per le Z.T.L., dovranno avere un'altezza massima di m. 3,00, larghezza o profondità minore o uguale a m. 1,50 e superficie pubblicizzata inferiore a mq. 3,00 per ogni lato di affaccio ed un massimo di quattro lati, ovvero non superare nel complesso la superficie di mq. 12 o 5 mc. nel caso riproduca un elemento figurativo tridimensionale;

- La collocazione dei totem deve essere realizzata in modo che il messaggio pubblicitario più basso sia collocato ad un'altezza minima dal piano stradale di m. 1,00.
- Detti impianti potranno avere anche carattere temporaneo per segnalare manifestazioni di carattere comune o spettacoli ed essere collocati sui marciapiedi o su altri spazi di pubblico passaggio, purché sia garantito intorno ad essi uno spazio libero di almeno m- 1,50.
- Il perimetro di ancoraggio del volume posto alla base del totem, inoltre, non potrà subire variazioni di forma in arretramento e/o in aggetto sino ad un'altezza di m. 2,2 da terra, allo scopo di evitare intralcio o pericolo per i pedoni.

Ubicazione e distanze dei totem:

- Nelle zone vincolate ai sensi della legge 1089/39 sono vietati tali impianti a meno di un loro dimostrato modesto impatto e di una loro particolare accurata realizzazione ed a condizione, comunque, che siano totem a fruizione pedonale;
- Nel resto del territorio è possibile realizzare nuove tipologie e soluzioni particolari anche per segnalare attività private commerciali, artigianali o di servizio;
- Grandi totem, anche di carattere pubblicitario generale, possono trovare occasione di inserimento, purché accuratamente progettati per forma e dimensione, in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, nel pieno rispetto della sicurezza pubblica e del Codice della Strada, con esclusione delle zone tutelate e di quelle soggette a "ZTL";
- In ogni caso, per quanto riguarda gli impianti "totemici", fatte salve le indicazioni e le norme previste dal P.P.I., verranno prese in considerazione soluzioni progettuali coordinate anche in relazione ad un interesse collettivo.

Distanze dei totem a fruizione veicolare entro i centri abitati:

- Lungo le strade di tipo E ed F e le relative fasce di pertinenza, in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e/o posti in aderenza per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m. 2,00 dal limite della carreggiata, con il rispetto delle seguenti norme:
 - α) La distanza minima dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari e segnali stradali sarà di ml. 25;
 - β) La distanza minima dal punto di tangenza delle curve orizzontali o dagli imbocchi dei sottovia di metri 50;
 - χ) La distanza minima dai vertici dei raccordi verticali concavi e convessi di m. 50.

I totem pubblicitari posti perpendicolari ed obliqui al senso di marcia dei veicoli dovranno essere posizionati ad una distanza minima di m. 3 dal limite della carreggiata e rispettare le distanze di cui; all'art. 51 comma 4 delle Norme di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.

Sia all'interno che fuori dai centri abitati, i **cartelli pubblicitari rientranti nel gruppo "C"**, mono o bifacciali, se autoportanti non potranno superare la superficie utile complessiva di mq. 6, ad un'altezza massima da terra di m. 6,00, con il bordo inferiore posto a non meno di m. 1,50 dal piano, stradale. I cartelli posti in aderenza a fabbricati o strutture esistenti di vario genere, se superiori a tale superficie, sono soggetti al parere della C.E. e le loro dimensioni non potranno superare la superficie, complessiva di mq. 50 nei centri abitati, ed attenersi a quanto previsto dall'art. 48 del R.E.A.C.S. fuori dai centri abitati.

E' possibile recintare i cantieri con appositi pannelli pubblicitari i cui spazi espositivi non dovranno superare l'altezza di m. 3,00, con il bordo inferiore posto a m. 0,50 dal piano stradale.

Entro i centri abitati, lungo le strade di tipo E ed F e le relative fasce di pertinenza, i cartelli dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m. 2,00 dal limite della carreggiata, con le distanze previste dall'art. 51 comma 4 del R.E.A.C.S.

All'atto esecutivo potranno essere presi in considerazione **altri elementi pubblicitari** non contemplati dalla presente normativa, quali porta biciclette, paline di fermata autobus, panchine ecc.; per quanto compatibile, potrà essere estesa la presente normativa, in difetto farà fede il codice della strada

CAPO 3[^]

SEGNALETICA ARTIGIANALE E TURISTICO-ALBERGHIERA

ART. 14 - TIPOLOGIE DELLE INDICAZIONI PREVISTE

Rientra in questo capitolo la segnaletica industriale, artigianale e turistico-alberghiera prevista dall'art. 134 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992). Le indicazioni di questa categoria sono realizzate con elementi piani metallici realizzati in serigrafia o con applicazione di diciture adesive ed una freccia che indica la direzione da percorrere; sono concessi per realizzazioni in impianti multipli, anche se non totalmente occupati e si suddividono nelle seguenti categorie:

- α)** - Turistiche;
- β)** - Industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso;
- χ)** - Alberghiere;
- δ)** - Territoriali;
- ε)** - Luoghi di Pubblico Interesse;
- φ)** - Attività di servizio privato di pubblico interesse.

La suddetta segnaletica industriale, artigianale e turistico-alberghiera è a carico del soggetto interessato all'installazione. Per attività di servizio privato di pubblico interesse si intendono oltre alle strutture alberghiere, le strutture sanitarie, gli uffici pubblici, farmacie, cinema, officine meccaniche, ecc.

Non rientrano in tale ambito le attività commerciali di vendita al dettaglio, per le quali è concessa esclusivamente l'installazione di pubblicità di esercizio, oppure su totem o altre strutture pubblicitarie ricavate sugli elementi di arredo urbano.

L'Amm.ne Comunale potrà concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare gli impianti sul territorio comunale, con le modalità di cui ai precedenti artt. 4 e 5. In tal caso, la ditta aggiudicataria del servizio dovrà assumersi l'onere di collocare, su richiesta dell'Amm.ne, le indicazioni dei nomi strada e tutti i segnali di direzione di natura turistica, territoriale e relativi a luoghi di pubblico interesse.

ART. 15 - SEGNALETICA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE.

I segnali di direzione delle zone artigianali, con i relativi simboli, possono essere installati nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

Nei centri abitati, ove le zone artigianali sono ben localizzate, si deve far uso di segnali indicanti collettivamente la "zona artigianale"; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alle zone produttive.

La segnaletica di cui sopra dovrà rispondere per forma, colore, caratteristiche costruttive e per gli abbinamenti con altri segnali, alle prescrizioni del Codice della Strada (art. 134); le parole ed i

simboli indicanti il logotipo delle, ditte, possono essere riprodotti con grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

ART. 16 - SEGNALETICA DI INDICAZIONE ALBERGHIERA.

I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come indicata nel regolamento di attuazione del codice della strada.

Le caratteristiche e le modalità di installazione della segnaletica turistico-alberghiera dovranno essere simili a quelle del precedente art. 15 e tenere conto delle prescrizioni dell'art. 134, del regolamento di attuazione del codice della strada, in particolare commi 10 e 11.

Detta segnaletica dovrà far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione comprendente:

- a) **Segnali** con funzione di preavvisi di un punto o di un ufficio di informazione turistico-alberghiero o dei segnali di informazione di cui al punto b) seguente; detti segnali potranno essere collocati nelle strade principali di accesso del paese (via Romagna e via della Vittoria).
- b) **Segnali** di informazione generale sul numero, categoria e denominazione degli alberghi; detti segnali potranno essere collocati nei principali punti d'intersezione stradale del centro turistico (incrocio via della Vittoria via Battisti, piazza Matteotti).
- c) **Segnali** specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (all'inizio delle vie in cui sono ubicati gli alberghi).

CAPO 4[^] NORME FINALI

ART. 17 - AUTORIZZAZIONI

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 12 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni", per l'ottenimento del regolare permesso di installazione ci si deve attenere alle seguenti disposizioni:

E' proibito esporre qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione;

Tutte le domande di installazione dovranno essere corredate di adeguata documentazione tecnica e saranno sottoposte agli appositi organismi di controllo dell'amministrazione, che potranno imporre prescrizioni particolari o vincoli, al fine di evitare abusi od eccessi;

Le richieste di installazione di mezzi pubblicitari potranno essere inoltrate senza tutti gli obblighi di cui ai commi precedenti solo per impianti a carattere provvisorio, straordinario o limitato nel tempo;

In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità od enti, che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati;

Ove la collocazione dei manufatti comporti la manomissione del suolo o del marciapiede comunale, dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia; gli interessati dovranno osservare anche tutte le norme e le disposizioni in materia di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza;

Ogni impianto pubblicitario autorizzato dovrà essere munito, a cura di chi installa l'impianto, della targhetta metallica prevista dall'art. 55 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada;

Di qualsiasi pericolo o danno che possa essere causato a persone o cose a seguito della installazione o cattiva manutenzione dei mezzi o impianti pubblicitari, risponderà penalmente e civilmente la ditta installatrice o concessionaria, che all'atto dell'installazione dovrà rilasciare apposita dichiarazione di conformità sulla messa in opera e sulle caratteristiche tecnico-fisiche dell'impianto pubblicitario autorizzato;

ART. 18 - VIGILANZA E SANZIONI

In base a quanto previsto dall'art. 56 delle N.T.A.E.C.S. e dall'art. 39 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, il Comune di Gabicce Mare potrà disporre controlli tramite il proprio personale tecnico e gli agenti della Polizia Municipale. Detti controlli saranno finalizzati a verificare l'esatto posizionamento ed uso degli impianti pubblicitari, nonché ad accertare lo stato di conservazione, la qualità della manutenzione, le date di scadenza delle autorizzazioni concesse, nonché il contenuto di quanto esposto. Nei casi in cui si riscontrino abusi o irregolarità di installazione o di manutenzione, gli impianti potranno essere rimossi a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni entro 48 ore dall'inoltro del verbale.

Per tutti gli abusi e inadempienze, saranno applicate le sanzioni tributarie ed amministrative secondo i termini di legge, nonché rispetto a quanto stabilito dall'art. 39 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste in materia di pubblicità dal D.L. 15.11.1993 n. 507, mentre per le specifiche di sicurezza stradale si rimanda alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 20.12.1966 e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610, oltre che agli strumenti urbanistici del Comune, quali REC, PRG, P.P. arredo urbano, ecc..

Gabicce Mare, li 21.04.1999